MISURE AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE IN FAVORE DEI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA

Art. 7

Procedura per l'assegnazione delle abitazioni disponibili

Il comune, sulla base delle domande pervenute, provvede all'assegnazione temporanea delle unita' immobiliari a coloro che ne abbiano fatto richiesta, secondo l'ordine di priorita' stabilito in relazione alla data di esecuzione dello sfratto, tenendo altresi' conto della composizione del nucleo familiare e del reddito. L'assegnatario corrisponde direttamente al possessore il corrispettivo determinato ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto. L'assegnatario e' tenuto a versare al comune il deposito cauzionale, pari a tre mensilita' del corrispettivo. Gli importi di cui al precedente comma 3 affluiscono in un conto appositamente istituito dal comune presso la tesoreria comunale e destinato a far fronte agli oneri su di esso gravanti ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto. Per il recupero delle somme erogate al possessore dell'immobile a titolo di garanzia, il comune procede nei confronti dell'assegnatario responsabile con le procedure esattoriali. L'assegnazione decade automaticamente:

a) allo scadere del termine fissato nel provvedimento del comune;

b) per morosita' dell'assegnatario nel pagamento del corrispettivo e degli oneri accessori protrattasi per oltre tre mesi;

c) per gravi danni arrecati all'unita' immobiliare;

d) per mancata utilizzazione dell'unita' immobiliare per oltre tre mesi ovvero per una utilizzazione diversa da quella residenziale;

e) per la sopravvenuta disponibilita' di altra adeguata unita' immobiliare nel comune di residenza ovvero nei comuni confinanti.

Versione in vigore dal 1 dicembre 1984, non più in vigore dal 31 gennaio 1985 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure amministrative e finanziarie in favore dei comuni ad alta tensione abitativa
Estremi	Decreto-legge 1 dicembre 1984, n. 795

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-amministrative-e-finanziarie-in-favore-dei-comuni-ad-alta-1984/art-7-procedura-per-l-assegnazione-delle-abitazioni-disponibili/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it